

**ARCHIVES HISTORIQUES
DE LA COMMISSION**

**COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"**

COM (73)94

Vol. 1973/0012

Historical Archives of the European Commission

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(73) 94 def.

Bruxelles, il 26 gennaio 1973

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CEE) n. 859/72 del Consiglio del 25 aprile 1972 relativo al regime applicabile a taluni ortofrutticoli originari degli Stati africani e malgascio associati o dei paesi e territori d'oltremare

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CEE) n. 360/72 del Consiglio del 25 aprile 1972 relativo al regime da applicare a taluni ortofrutticoli originari della Repubblica unita di Tanzania, della Repubblica dell'Uganda e della Repubblica del Kenya

(presentate dalla Commissione al Consiglio)

COM(73) 94 def.

NOTA INTRODUTTIVA

Nell'approvare, alla 194^a riunione svoltasi a Lussemburgo, il Regolamento n° 859/72 del 25 aprile 1972 relativo al regime da applicare a taluni ortofrutticoli originari degli Stati africani e malgascio associato o dei paesi e territori d'oltremare, il Consiglio delle Comunità ha deciso, su proposta della Commissione, di riesaminare il calendario stabilito per le importazioni, in esenzione da dazi doganali, di alcuni di detti prodotti, un anno dopo l'applicazione di detto regolamento al fine di apportarvi i miglioramenti che nel frattempo si fossero rivelati necessari.

la proposta del regolamento allegato che modifica il Regolamento (CEE) n° 859/72 del Consiglio del 25 aprile 1972 è inteso a concretare questa decisione modificando il calendario in questione a favore dei EAMA/PTOM.

Proposta di
Regolamento (CEE) n° /73 del Consiglio del 1973
che modifica il
Regolamento (CEE) n° 859/72 del Consiglio del 25 aprile 1972
relativo al regime applicabile a taluni ortofrutticoli
originari degli Stati africani e malgascio
associati o dei paesi e territori d'oltremare

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che il Regolamento (CEE) n° 859/72 del Consiglio, del 25 aprile 1972, relativo al regime applicabile a taluni ortofrutticoli originari degli Stati africani e malgascio associato o dei paesi e territori d'oltremare (1) stabilisce un'esenzione dai dazi doganali, a seconda dei casi, durante una parte dell'anno o per tutta la durata di esso ; che in considerazione dell'interesse che rivestono i prodotti in questione per il commercio di questi stessi Stati, paesi e territori, è opportuno migliorare il regime particolare esistente ;

considerando che gli Stati associati sono stati consultati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

.../...

(1) GU n° L 101 del 28.4.1972, pag. 5

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1 del Regolamento (CEE) n° 859/72 è sostituito dal seguente testo :

"I sottoelencati prodotti originari degli Stati africani e malgascio associato o dei paesi e territori d'oltremare, sono importati nella Comunità in esenzione da dazi doganali :

07.01 Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati :

F. Legumi da granella, sgranati o in baccello :

ex I. Piselli :

dal 1° agosto al 30 aprile

ex II. Fagiolini :

dal 1° ottobre al 31 maggio

III. Altri :

S. Pimenti e peperoni dolci :

dal 1° dicembre al 31 maggio

T. Altri :

- melanzane

dal 1° novembre al 15 maggio

- zucche e zucchine,

dal 1° ottobre al 15 maggio

- sedani da erbacce o a coste :

dal 1° maggio al 31 ottobre

- non nominati altrove

08.08 Bacche fresche :

E. Papaie

F. Altri :

Frutti della passione

08.09 Altre frutta fresche :

- meloni e simili :

dal 1° settembre al 31 maggio

- non nominati altrove".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio
Il Presidente

NOTA INTRODUTTIVA

All'atto dell'approvazione durante la 194^a riunione svoltasi a Lussemburgo, del Regolamento n° 860/72 del 25 aprile 1972 relativo al regime da applicare a determinati ortofrutticoli originari della Repubblica unita di Tanzania, della Repubblica dell'Uganda e della Repubblica del Kenya, il Consiglio delle Comunità, su proposta della Commissione, ha deciso di riesaminare il calendario imposto alle importazioni, in esenzione da dazi doganali, di vari di questi prodotti, un anno dopo l'applicazione di detto regolamento, al fine di apportarvi i miglioramenti che nel frattempo si fossero rivelati necessari.

La proposta del regolamento allegato che modifica il Regolamento (CEE) n° 860/72 del Consiglio del 25 aprile 1972 è intesa a concretare questa decisione modificando il calendario in questione a favore della Repubblica unita di Tanzania, della Repubblica dell'Uganda e della Repubblica del Kenya.

Proposta di
Regolamento (CEE) n° /73 del Consiglio del 1973
che modifica il
Regolamento (CEE) n° 860/72 del Consiglio del 25 aprile 1972
relativo al regime applicabile a
taluni ortofrutticoli originari della Repubblica
unita di Tanzania, della Repubblica dell'Uganda
e della Repubblica del Kenya

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che il Regolamento (CEE) n° 860/72 del Consiglio del 25 aprile 1972 relativo al regime applicabile a taluni ortofrutticoli originari della Repubblica unita di Tanzania, della Repubblica dell'Uganda e della Repubblica del Kenya (1) stabilisce un'esenzione di dazi doganali, a seconda dei casi, durante una parte dell'anno o per tutta la durata di esso ; che in considerazione dell'interesse che presentano i prodotti in questione per il commercio di questi Stati, è opportuno migliorare il regime particolare esistente ; considerando che questi Stati sono stati consultati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

.../...

(1) GU n° L 101 del 28.4.1972, pag. 7

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1 del Regolamento (CEE) n° 860/72 è sostituito dal seguente testo :

"I sottoelencati prodotti originari della Repubblica unita di Tanzania, della Repubblica dell'Uganda e della Repubblica del Kenya sono importati nella Comunità in esenzione da dazio doganale :

07.01 Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati

F. Legumi da granello, sgranati o in baccello :

ex I. Piselli :

dal 1° agosto al 30 aprile

ex II. Fagiolini :

dal 1° ottobre al 31 maggio

ex III. altri

S. Pimenti o peperoni dolci :

dal 1° dicembre al 31 maggio

T. Altri :

- melanzane :

dal 1° novembre al 15 maggio

- zucche e zucchine :

dal 1° ottobre al 15 maggio

- sedani da erbucce o a coste :

dal 1° maggio al 31 ottobre

- non nominati altrove.

08.08 Bacche fresche :

E. Papaie

F. Altri :

- frutti della passione

08.09 Altre frutta fresche :

- meloni e simili :

dal 1° settembre al 31 maggio

- non nominati altrove".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio
Il Presidente